

“Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta”

Socrate

Quaderni di Irseg

Irseg - Istituto di Ricerche storico - economico - giuridiche

I.R.S.E.G.



“Sistemi Giuridici comparati tra Ordinamenti di Common Law e di Civil Law”

a cura di Maria Beatrice Cantore e Piero Mancusi

Roma, 15 Luglio 2020

Prefazione

Una prefazione appare opportuna prima di affrontare l'argomento di seguito trattato per un approccio al Diritto pubblico comparato come scienza e come metodo.

Difatti prima di lasciare la parola all'Avv. Piero Mancusi vorrei stilare solo una piccola annotazione sintetizzata dal seguente brocardo” *Communis opinio vel praxis tutius orbis civilis qui cum legibus vivit.*”

Infatti, per anticipare cum grano salis l'argomento, partirò da Montesquieu: (noticina: generalmente si fa risalire la nascita del moderno Diritto comparato al Congresso di Parigi nel 1900) il Diritto tende ad assumere una propria configurazione autonoma collegata ad un andamento territoriale; questo è il filo ombelicale che ci collega e ci prepara ad affrontare la distinzione tra Paesi retti da un sistema romano (Italia, Francia, Spagna, Belgio, ecc...) e Paesi a sistema anglosassone come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

Inoltre, appare opportuno, aggiungere i Paesi (come l' Austria, Olanda, Svizzera, ecc...) in cui si nota una sorta di temperamento tra sistema latino e sistema anglosassone.

Per quanto riguarda la definizione del Diritto pubblico comparato:è quella disciplina che ha per oggetto il rapporto, studio tra i diversi ordinamenti giuridici al fine di individuarne le analogie e o differenze per il raggiungimento di una armonizzazione del diritto dei diversi Stati ed è particolarmente importante in un'epoca caratterizzata dalla predominanza degli Esecutivi rispetto ai Parlamenti.

Per l'introduzione alla trattazione complessa ed interessante dell'argomento: differenza tra Civil Law e Common Law cito J. Merryman “Studi di Diritto Comparato”: “La Tradizione di Civil Law” e lascio spazio all'attività di elaborazione -tesa a captare se il background giuridico-sociale sia pronto -all' Avv.Piero Mancusi.

Maria Beatrice Cantore

Sistemi Giuridici comparati, tra Ordinamenti di Common Law e di Civil Law

Sommario.

- 1) Premessa – La Globalizzazione giuridica
- 2) Differenza tra sistema di Civil Law e Common Law
- 3) Common Law in Inghilterra
- 4) Common Law negli Stati Uniti
- 5) Se il nostro è ancora un sistema giuridico di Civil Law

1) Premessa - La Globalizzazione giuridica

Il Diritto Comparato è quella Scienza che intende condurre il pensiero giuridico a cogliere le somiglianze o le divergenze esistenti tra diversi ordinamenti.

La comparazione tra diversi ordinamenti giuridici è stata praticata sin dall' antichità; si pensi che Aristotele fondava il suo Trattato “La Politica” proprio sulla comparazione tra gli ordinamenti di 153 città-stato greche.

I sistemi giuridici vanno comparati attraverso l'analisi delle fonti scritte e codificate, ma anche di consuetudini, prassi, giurisprudenza.

Lo studio del Diritto comparato offre una prima distinzione tra “macrocomparazione” ponendo a confronto lo studio dei diversi sistemi giuridici esistenti, tra i quali gli ordinamenti di Common Law e di Civil Law, e si tende di raggruppare gli stessi nell'ambito di “famiglie omogenee” che presentano cioè caratteristiche comuni.

La metodica di indagine prevede poi “la microcomparazione” tra il diritto privato comparato ed il diritto penale comparato.

Essa mira a mostrare concetti e categorie comuni nei sistemi giuridici confrontati.

L'apertura di nuovi orizzonti interpretativi, determinati dal Diritto europeo, ha portato una tutela multilivello dei diritti della persona portando al bilanciamento dei diversi ordinamenti giuridici dei singoli Paesi membri, rispettivamente innervati, dai sistemi del Common Law e di Civil Law.

E' venuto a verificarsi un passaggio da un diritto dei “governanti” ad un diritto dei “governati”, in quanto fondato su norme rivolte non già alla mera tutela della sovranità degli Stati, (governanti) bensì alla protezione dei diritti dei cittadini (governati) - (nota 1.)

L'irrompere delle Corti europee nell'interpretazione dei diritti sanciti dalla stessa CEDU e dalla Costituzione Europea, al di là dei dubbi sollevati da alcuni giuristi sulla possibile erosione dell'effettivo ruolo svolto dalle nostre Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale), sicuramente determina un cambio di prospettiva da parte delle nostre Istituzioni legislative e giudiziarie, ovvero la necessità di adeguarsi alle direttive delle Corti europee.

Superata la visione del “positivismo giuridico”, secondo la quale all'attività giurisdizionale doveva intendersi assegnata una funzione di mero accertamento interpretativo, si è fatta strada l'idea che al Diritto Giurisprudenziale deve riconoscersi uno spazio crescente rispetto alla legislazione scritta (nota 2).

La conseguenza è quella di un ridimensionamento delle differenze tra Civil Law e Common Law.

Proprio negli ultimi anni le Corti Europee hanno posto l'interrogativo se il Diritto giurisprudenziale

possa essere configurato come sostanziale fonte del diritto.

A questo punto non può però apparire immune da censure, quell'attività ermenutica della giurisprudenza che in ambito penale estende l'ambito applicativo della norma, in violazione del principio generale del divieto di applicazione analogica.

La ratio sottesa al divieto di analogia in ambito penale, trova fondamento costituzionale nell'articolo 25 cost. in quanto destinato ad eliminare qualsiasi rischio di arbitrio da parte del potere giudiziario nell'interpretazione ed applicazione delle norme penali incriminatrici.

Il divieto di analogia deriva dal più generale principio di tassatività, esplicitamente espresso all'art. 1 codice penale.

Il legislatore italiano ha introdotto in ambito penale (131 bis codice penale) il principio di offensività, sussidiarietà, proporzionalità, consentendo di pervenire a pronunce di assoluzione, pure in presenza di condotte astrattamente conformi al dettato normativo penale.

La ratio della norma è nel contempo strumento di deflazione dei carichi giudiziari.

I ripetuti richiami ad un processo equo e alla ragionevole durata dei tempi processuali hanno costituito, uno dei prioritari ambiti di intervento della Corte Europea di Strasburgo.

Alcuni giuristi affermano che il diritto (nota 3) è un “valore freddo” norme, regole, codici, sanzioni che non destano passione come “i valori caldi” amore, amicizia, poesia e fede.

Ma i “valori freddi” consentono di coltivare i “valori caldi” perchè senza la legge l'individuo e le collettività sarebbero preda della sopraffazione.

Ci sono diritti che affermano valori universali, come la Dichiarazione dei Diritti degli Stati Uniti o quelle affermati dalla Rivoluzione francese.

Così per la nostra Costituzione ci si può infiammare, perchè afferma valori e principi universali che investono la vita di una “comunità”.

Recentemente in un volume “La costituzione e la Bellezza” di Michele Ainis e Vittorio Sgarbi si esaltano gli articoli della Costituzione affermando che essa “crea bellezza.”

Se l'Italia è una Repubblica fondata sulla bellezza, la bellezza si riflette nel testo della Costituzione del 1948.

La bellezza della Carta Costituzionale è testimoniata dalla sua longevità.

2) Differenza tra sistema di Civil Law e Common Law

La sottoposizione formale del diritto ad un “sovrano” è per Max Weber la sola conquista di quella razionalità formale che sola consente alla economia di funzionare.

Il diritto del Sovrano porta a compimento il processo di dissoluzione dal particolarismo medioevale, introduce il principio dell'autorità certa, a fronte della sovrapposizione di ordinamenti e giurisdizioni che caratterizzano il mondo giuridico medioevale.

La distinzione tra la legge e le decisioni delle autorità, è uno dei punti principali della dottrina giuridica liberale europea sette-ottocentesca.

Montesquieu nell' “Esprit Des Lois” afferma che se l'universo è governato da leggi generali che nemmeno Dio può alterare, a maggior ragione le leggi dello Stato devono essere generali e non modificabili attraverso un provvedimento del Sovrano.

Per Rousseau la “Legge” non può che essere generale, essendo espressione della volontà collettiva. Sul piano storiografico nasce l'espressione “stato di diritto” con riferimento alla contrapposizione tra “governo delle leggi” e “governo degli uomini”: lo stato di diritto è lo stato caratterizzato dal governo delle leggi.

In altre parole lo “stato di diritto” è il sistema politico -giuridico entro il quale, come auspicavano autorevoli pensatori, anche dai classici Greci a Cicerone, vige l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (nota 3).

Al di là del principio di Max Weber, nel mondo giuridico si collocano due grandi categorie :

-la tradizione del Common Law

-la tradizione del Civil Law

Il Civil Law è il modello di ordinamenti giuridici sviluppatosi in Europa Continentale a partire dal diritto romano – giustiniano.

A questo modello si contrappone il Common Law che è un sistema giuridico di matrice anglosassone per il quale la “sentenza” crea il diritto.

3) Common Law in Inghilterra

Semplificando, parlando del Common Law ci riferiamo al diritto dei Paesi Angloamericani, basato sui precedenti giurisprudenziali, piuttosto che sul ruolo delle fonti normative.

La storia del Common Law inizia nel 1066 dopo la Battaglia di Hastings, quando Guglielmo di Normandia ascese al trono di Inghilterra e sconfisse l'ultimo sovrano sassone.

Il sistema feudale introdotto da Guglielmo prevedeva un diritto non omogeneo, ma era il “Signore locale” a decidere quale diritto bisognasse applicare ad una determinata controversia.

Questo sistema comportava un rafforzamento dei poteri locali, ma il sovrano agì in modo da evitare che i feudatari divenissero più forti di Lui. E proprio in questo contesto, nell'ambito della giustizia il sovrano manteneva il rapporto con i sudditi, garantendo che egli stesso rimanesse l'ultimo regolatore della Legge.

La struttura della Monarchia conservava la sua centralità e per tale motivo i feudali inglesi non ebbero mai posizioni di potere, come quelle detenute dai feudatari francesi e tedeschi.

Lo sviluppo del sistema giudiziario inglese è caratterizzato da quattro fasi diverse:

- a) il primo periodo anteriore alla conquista normanna, in cui i “giudicati” garantiscono sostanzialmente il rispetto delle consuetudini locali (customary law);
- b) il secondo periodo che va fino all'avvento della dinastia Tudor, in cui i giudici elaborano le consuetudini locali e ha inizio la costruzione per gradi del Common Law;
- c) il terzo periodo fino al 1875 in cui accanto al sistema di Common Law, si afferma il sistema di “equity” con la riorganizzazione della magistratura;
- d) quarto periodo che va dal 1875 ai giorni nostri.

Le vicende storiche della Gran Bretagna impongono molto presto il problema dell'equilibrio tra autorità del diritto e autorità politica.

In particolare, in Gran Bretagna si identifica la fonte primaria dell'ordinamento non già nella Legge bensì nella giurisprudenza (rule of law).

Come affermato dal politologo Nicola Matteucci “La rule of law” consiste nell'eredità medioevale della supremazia della Legge.

Legge che, né il governo né il Parlamento, può violare perchè non deriva dall'atto di volontà di una maggioranza o di un singolo, ma si fonda nel consenso delle popolazioni conprovato dalle tradizioni (nota 4).

La tradizione di Common Law è segnata da una concezione di Legge molto diversa da quella continentale. Essa deve fare i conti con diritti tradizionalmente riconosciuti ai cittadini, che non possono essere eliminati, neppure, da un'espressione della volontà sovrana.

Ricordiamo il pensiero del giurista inglese Albert Venn Dicey, che influenzò il costituzionalismo inglese (nota 5) fortemente critico verso i sistemi europeo-continentali, cui rimproverava di privilegiare il sistema del diritto amministrativo che configura la supremazia dello Stato, affievolendo i diritti dei cittadini.

La differenza tra “stato di diritto” e “rule of law” è strettamente connesso alla diversa idea di società, che sta al fondo delle due tradizioni.

Secondo la tradizione del Civil Law il diritto è legittimato in quanto proviene dalla Legge.

Il diritto discende dallo Stato Sovrano che comunque esprime la volontà popolare.

Ricordiamo che Paolo Grossi ha osservato che nei paesi continentali, il diritto penale è volutamente sanzionatorio perchè risponde a una concezione autoritaria della Legge (nota 6).

Al contrario, l'impostazione del Common Law concepisce la società troppo complessa per essere regolata solo secondo un piano normativo, mentre la tradizione e l'uso, è l'unico arbitro della sua esistenza.

Le regole nate dalle consuetudini vivono ed entrano a far parte del diritto.

A partire dal 1300 al sistema di Common Law, si affianca “l'equity”, istituto anch'esso di origine giurisprudenziale, come diritto sviluppato e creato dalla Corte di cancelleria.

Tale evoluzione nasce perchè il Common Law assume una procedura sempre più formalistica e

rigida, per cui i cittadini spesso perdevano la causa per motivi formali.

Da ciò vi fu un allontanamento dalle Corti di Westminster e il popolo si rivolgeva al cancelliere che trasmetteva le petizioni al Sovrano.

Si tratta di un corpo di regole che intervenivano in via suppletiva, quando l'applicazione stretta del diritto risultava iniqua.

Con il passare del tempo "l'equity" acquistò un carattere di giurisprudenza.

La più importante distinzione tra "Law" ed "Equity" è nel diverso strumento di tutela che può offrire.

Nei Paesi di Civil Law, la tutela della Corte che giudica secondo diritto è il risarcimento danni, secondo i principi dell'equity, invece, il rimedio offerto è l'ordine di proibire a taluno di fare una determinata cosa.

Varie riforme si susseguirono negli anni e quella più importante è del 1875 che comportò una riorganizzazione delle Corti e abolì la distinzione tra Corte di Common Law ed Equity.

Il sistema giuridico inglese è formato, da una Corte di prima istanza la High Court of justice competente per tutti casi, salvo le cause di minima importanza per le quali esistono le County Courts.

Contro la sentenza della High Court o del County Courts si può fare appello alla Court of Appeal, ottenendo un rifacimento completo del processo svoltosi in primo grado. La High Court è competente per conoscere tutti i casi, salvo le cause di minima importanza, per le quali esistono le County Court.

Contro le sentenze di secondo grado si ricorre alla House of Lords, che è il massimo organo giurisdizionale e costituisce anche un ramo del Parlamento.

La gerarchia delle fonti obbliga che le decisioni giudiziarie sono determinate dal rispetto dei precedenti, essi sono vincolanti e devono essere seguiti per i casi simili.

Ciò costituisce un'ulteriore differenza rispetto alla tradizione del Civil Law, ove il giudice non ha l'obbligo di rispettare i precedenti di giurisprudenza ma è soggetto solo alla legge.

I criteri interpretativi del Common Law seguono le seguenti regole:

- l'interprete deve attribuire ad una disposizione il senso reso palese dal tenore letterale delle parole;
- è consentito discostarsi dalla norma solo se l'interpretazione conduce ad un risultato più ragionevole.

Nel Regno Unito ancora oggi non è presente una Costituzione, intesa come insieme di regole che disciplinano i rapporti tra poteri dello Stato, vige invece il principio della pluralità di fonti di diversa natura.

Uno dei principi fondamentali del Regno Unito è la sovranità del Parlamento e gli statuti approvati dal Parlamento rappresentano la fonte suprema delle leggi.

4) Common Law negli Stati Uniti

Con l'incremento degli scambi commerciali tra l' Inghilterra e gli Stati Uniti, il Common Law si diffonde anche negli Stati Uniti, dove si forma con il tempo un ceto di giuristi sempre più sofisticati. Il sistema del Common Law si diffonde poi dagli Stati Uniti al Canada, all' Australia e in molti altri Paesi dell'Africa e dell'Asia.

Un diritto non creato dalla norma, ma dal giudice che si riporta a leggi astratte e generali dettate dalla consuetudine e dalla giurisprudenza.

Di quanto gli Stati Uniti sentissero l'esigenza di un sistema giuridico sofisticato, è testimoniato dalla "Dichiarazione di Indipendenza" del 4 Luglio 1776, i cui 56 firmatari erano tutti giuristi.

Nel documento si manifesta, in modo chiaro l'intenzione dei padri fondatori di dotare la nuova Nazione, di ideali universali imperniati sul riconoscimento e sul rispetto delle libertà fondamentali.

Al fine di rafforzare questa unione, fu deciso nel 1787 di convocare la Convenzione di Filadelfia che prepara in poco tempo un progetto di costituzione che verrà sottoposto al voto degli Stati per la ratifica.

Le costituzioni sono il termine di riferimento delle identità nazionali.

Tutte le costituzioni sottolineano l'uguaglianza e fondano i loro pensiero su una modernità liberale e democratica, "tutti gli uomini creati uguali e dotati dal loro creatore di certi inalienabili diritti come quelli alla vita, la libertà e al perseguimento della felicità" questo dice la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti.

Stessi principi si ricavano dalla "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino", nel testo giuridico elaborato nel 1789 nel corso della Rivoluzione francese.

Valori fondamentali e irrinunciabili sui quali si basa lo stesso documento dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione del 10.12.48.

Stessi principi vengono annunciati dall'Unione europea nella Carta dei diritti fondamentali del 7.12.2000.

In sostanza gli "stati costituzionali" individuano, come valori fondanti, i diritti fondamentali degli individui non vulnerabili dagli altri "poteri" statali.

Il sistema di governo federale degli Stati Uniti fu diviso in tre poteri:

- esecutivo affidato al Presidente, eletto per 4 anni da un collegio di elettori indipendenti dal Congresso
- legislativo affidato al Congresso, organo bicamerale composta dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato
- giudiziario affidato ai giudici della Suprema Corte, nominati dal Presidente che rimangono in carica a vita.

La presenza di una Costituzione scritta costituisce la prima differenza tra l'esperienza americana e quella inglese.

Oggi gli Stati Uniti D'America si presentano come uno Stato composto da tanti sistemi giuridici, quanti sono gli Stati federali e ogni Stato prevede tre gradi di organi giurisdizionali.

Nell'ordinamento americano il sistema giudiziario è amministrato dai tribunali statali e da quelli federali, al vertice si pone la Corte Suprema.

I vari livelli di giurisdizione sono disciplinati attraverso il sistema delle competenze.

Come detto la tradizione giuridica americana è del Common Law, per cui la Legge è ciò che la Corte interpreta ed è vincolante per tutte le Corti inferiori.

5) Se il nostro è ancora un sistema giuridico di Civil Law

Negli anni il diritto del nostro Paese è sempre più esposto al soggettivismo dell'interprete.

Il lavoro quotidiano del Giudice è sempre più ricerca della sintonia della fattispecie esaminata, con la migliore interpretazione della prassi giurisprudenziale, con sempre maggiore emancipazione dell'interprete dai vincoli della norma.

Ciò ha determinato negli anni l'inevitabile perdita della prevedibilità delle decisioni.

L'espressione che adoperano i giuristi è quella di "un potere discrezionale" del Giudice.

La norma giuridica ha il carattere della generalità e dell'astrattezza, in altri termini ha carattere empirico, è quindi il Giudice che bilancia i principi costituzionali e le norme generali con il caso concreto giungendo spesso a pronunce di "giurisprudenza innovativa".

Viviamo la stagione nel quale la Costituzione ha un valore di centralità sia nel diritto civile che nel diritto penale, per cui categorie fondanti, come "contratto" "proprietà" "salute" costituiscono il diritto positivo.

Pensiamo alla regola del "neminem ledere" trasfusa nell'art.2043cc, che trova diretto sostegno e conforto nell'art.2 e 41 Cost.

In sostanza il Giudice riempie la norma di cui all'art.2043cc con i principi costituzionali della solidarietà dell'art.2 Cost.

Paolo Grossi ha raccolto in un volume "l'invenzione del Diritto" (nota 7) i suoi interventi degli ultimi anni come Giudice costituzionale: giudicare mediante bilanciamento dei principi costituzionali con la costruzione della disciplina del caso concreto.

In sintesi la giurisprudenza quando incontra principi e clausole generali, opera con una discrezionalità di fatto che la porta a formulare la regola del caso concreto.

Nel nostro sistema non opera il principio del precedente giudiziario vincolante, per cui il "giudice nuovo" può dare un'interpretazione differente da quella data alla norma da altri giudici.

Questo ha portato parte della dottrina, ricordiamo non ultimo Violante, a chiedere, perlomeno per la Cassazione il principio anglosassone dello "stare decisis", ovvero il vincolo del precedente giudiziario principio generale dei sistemi di Common Law.

Il lavoro quotidiano del Giudice è sempre più portato al bilanciamento di principi e clausole generali, rispetto alle fattispecie in esame.

Il caso concreto è interpretato mediante il ricorso a principi costituzionali o sovranazionali.

L'interprete del diritto è colui che scopre il diritto e l'attività giurisdizionale, non è più soltanto di mero accertamento della norma da applicare.

Emblematica è la sentenza della Cassazione a Sezione Unite del 23 dicembre del 2014 n.27341, sul tema di un possibile eccesso di potere giurisdizionale, rispetto alle attribuzioni proprie, secondo la quale "l'attività interpretativa è segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del dato testuale...la norma di volta in volta adegua il suo contenuto in guisa da confermare il predisposto meccanismo di protezione, alle nuove connotazioni, valenze e dimensioni dell'interesse tutelato nel tempo".

L'inserimento nel tessuto del nostro ordinamento giuridico interno, di nuovi orizzonti applicativi, quale quelli determinati dal diritto europeo, ha condotto progressivamente ad una nuova diversa declinazione del ruolo interpretativo rimesso alla giurisprudenza, superando i principi del positivismo giuridico.

Vi è stato un passaggio da uno Stato di diritto che trovava nella Legge il suo epicentro, ad un sistema di giurisprudenza dualistico, che affida alla Corte di Cassazione una funzione nomofilattica del diritto e alla Consulta una funzione di custode della legalità costituzionale (nota 8).

Ciò chiarito le ultime pronunce della Suprema corte giustificano la domanda se il nostro sia ancora un Paese il cui ordinamento sia riconducibile al sistema di Civil Law.

Con la Legge 69 / 2009 il Legislatore in tema di ricorso per Cassazione ha introdotto il principio di diritto che anche un solo precedente, se univoco chiaro e condivisibile integra l'orientamento della giurisprudenza per cui il ricorso in mancanza di valide critiche va dichiarato inammissibile (nota 9).

In sostanza viene affermato il primato della giurisprudenza rispetto alla formulazione della norma,

quando l'orientamento interpretativo è univoco, recuperando un criterio del mondo anglosassone. Le riflessioni che qui propongo portano alla conclusione che anche nel nostro ordinamento che si basa sul Civil Law, l'interpretazione giurisprudenziale assume sempre più un valore preminente. Da qui una tensione tra due immagini della giurisdizione, tra chi vede il timore che il declino del positivismo giuridico finisca per sostituire al processo democratico fondato sulla legge, un'assetto aristocratico affidato ai giudici soli custodi del diritto (nota 10).

L'autore, Luigi Ferraioli afferma che mentre “il diritto vigente” è frutto della legislazione “il diritto vivente” è frutto della giurisdizione e il potere giudiziario si converte da potere di applicazione della legge, tramite prove e interpretazioni, in potere dispositivo di creazione di nuovo diritto, tendenzialmente arbitrario e illegittimo.

Anche nel diritto penale, i cui cardini sono il principio di legalità, è sempre più evidente e genera sempre più frizioni lo scambio tra la logica del Common Law, che anima spesso le fonti europee della giurisprudenza, e la natura formale conferita al principio di legalità penale, scolpito nella nostra Costituzione.

Se la legge non può sostituire un provvedimento riservato alla Giurisdizione, la giurisdizione non può produrre norme fondanti la responsabilità penale, per cui la portata del principio di legalità non può essere sostanzialmente modificata per editto giurisprudenziale (nota 11). anche se per fini di protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

Lo spazio della riflessione è amplissimo.

Piero Mancusi

Note Bibliografiche

- 1) Andreina Occhipinti “Interpreti e fonti del diritto nella globalizzazione giuridica”
- 2) Francesco Palazzo “Il Principio di legalità tra Costituzione e suggestioni sovranazionali”
- 3) Emilio Santoro “Lo Stato di diritto nell'era della globalizzazione”
- 4) Nicola Matteucci “La rivoluzione americana - il Mulino 1965”
- 5) Albert Venn Dicey “Introduction to the study of the law of the constitution”
- 6) Paolo Grossi “Mitologie giuridiche della modernità – Giuffrè 2001”
- 7) Paolo Grossi “L'invenzione del diritto 2013 Laterza”
- 8) “Interpreti e Fonti nella globalizzazione giuridica” – Andreina Occhipinti
- 9) Articolo 360 bis cpc
- 10) Luigi Ferraioli “Contro la giurisprudenza creativa questione giustizia 2016
- 11) Guglielmo Leo “Le trasformazioni della legalità penale nel sistema multilivello delle Fonti 2016”